SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 12 LUGLIO 1957

(99ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori » **(1582-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE 1339, 1340, 1343, 1344, 1345, 1347, 1349, 1350, 1353
CERMIGNANI 1342
LAMBERTI, *relatore* 1340, 1342, 1344, 1346, 1347, 1350, 1353
ROFFI 1340
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 1342, 1343, 1346, 1349, 1350, 1353

« Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa » **(1960)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 1353, 1355
ROFFI 1355
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1355

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Corsini, Lamberti, Martini, Merlin Angelina, Negroni, Page, Roffi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori » (1582-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

I colleghi ricordano che, nella precedente seduta, esaminando questo disegno di legge, ci siamo fermati al terzo comma dell'articolo 3, sul quale si è svolta un'ampia discussione. Do la parola al relatore Lamberti che, d'accordo con il senatore Roffi, ha elaborato un nuovo testo che tiene conto delle diverse esigenze prospettate nella passata seduta.

LAMBERTI, *relatore*. Propongo questa nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 3:

« Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che, per il posto occupato, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso della idoneità;

b) abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre, o siano in possesso del titolo di abilitazione, conseguito con una votazione non inferiore ai sette decimi per quegli insegnamenti per i quali non è stato bandito alcun concorso dal 1945 in poi. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario ».

Questo testo mi pare risponda, nella sostanza, al pensiero espresso la volta scorsa dal collega Roffi; ma ha il vantaggio di non fare esplicita menzione delle lauree abilitanti, e limita, d'altra parte, ad un numero piuttosto esiguo di casi l'estensione del beneficio della dispensa dall'esame-colloquio per coloro che non hanno sostenuto un vero e proprio concorso. Ritengo, perciò, che potrebbe essere accettato dalla Commissione e dal rappresentante del Governo.

ROFFI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dello articolo 3 nel testo ora proposto dal relatore Lamberti.

(*È approvato*).

L'ultimo comma dell'articolo 3 non ha subìto modificazioni.

Metto ai voti l'intero articolo 3 con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Art. 4.

Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle scuole d'istruzione artistica ed è concessa l'iscrizione in appositi ruoli transitori ordinari da istituire per gli insegnamenti per i quali non esistono in dette scuole corrispondenti cattedre di ruolo ordinario. I professori di ruolo speciale transitorio, ad eccezione di quelli che insegnano materie letterarie e scientifiche, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti e scuole d'arte che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto, sono dispensati dall'esame colloquio. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori dei Conservatori di musica che abbiano superato il triennio di prova ed abbiano conseguito la conferma a stabile.

LAMBERTI, *relatore*. Anche questo articolo è stato profondamente modificato concedendo benefici particolarissimi agli insegnanti delle scuole artistiche. Sono infatti previsti qui i benefici degli articoli 1 e 3 come per gli altri insegnanti; su questo siamo d'accordo. Ma in aggiunta a quei benefici, il nuovo articolo 4 ne prevede altri due.

Il primo è questo: che si creano dei ruoli transitori ordinari per collocare quegli insegnanti i quali non possono avere una cattedra vera e propria.

Il secondo è che si dispensano dall'esame-colloquio o dall'esame speciale che secondo il nostro testo dovrebbe sostituirlo, tutti quelli che hanno conseguito, attraverso un apposito esame, l'equivalente dell'abilitazione che è richiesta per essere confermati nei ruoli transitori.

Ebbene: per gli insegnanti di materie artistiche io vorrei fare qualcosa, però mi sembra

che accogliere tutti e due i benefici che questo articolo prevede per essi e non per gli altri, costituirebbe una sperequazione che turberebbe l'armonia, e soprattutto l'equità, della legge stessa.

Quando avemmo in prima lettura questo disegno di legge noi discutemmo sull'opportunità di creare dei ruoli transitori ordinari per tutti gli insegnanti dei ruoli speciali transitori, a qualunque ordine di scuola appartenessero, nei casi in cui non esistono cattedre corrispondenti ai posti che occupano, ma finimmo col rinunciare a questo proposito, non solo perchè c'erano delle difficoltà insuperabili da parte del Ministero del tesoro, ma anche per una ragione più sostanziale di ordine giuridico, perchè i ruoli transitori ordinari furono creati per soddisfare una particolare esigenza, cioè per garantire il mantenimento della posizione già acquisita ai vecchi insegnanti di ruolo dei quali erano state soppresse le cattedre, esigenza che nel nostro caso non esisterebbe. Perciò rinunciammo, sia pure con dolore, alla costituzione di nuovi ruoli transitori ordinari e adottammo una soluzione di compromesso consentendo che si sfruttassero i ruoli transitori ordinari, là dove esistono, ma non che si procedesse alla costituzione di nuovi.

È possibile che quello che noi non abbiamo potuto o voluto fare per gli insegnanti degli istituti di istruzione classica e tecnica, lo facciamo per quelli degli istituti di istruzione artistica? Perchè coloro che insegnano stenografia o dattilografia devono restare nei ruoli speciali transitori, perchè per loro non ci sono cattedre di ruolo ordinario, e invece per gli insegnanti di istruzione artistica dobbiamo metterci a creare dei ruoli transitori ordinari? Mi pare che l'equità e l'armonia della legge ne sarebbero turbate.

Io capisco che questo provvedimento possa essere attuato più facilmente dell'altro per una ragione di ordine pratico perchè qui si tratta di agevolare alcune centinaia di persone e lì, oltre un migliaio; ma ciò non toglie che questa discriminazione è assolutamente ingiusta e perciò non sarei disposto ad accettarla.

Viceversa accetterei l'altro beneficio particolare che la nuova dizione dell'articolo 4 concede ai professori di istruzione artistica, che è quello di dispensarli, praticamente in ogni caso, dall'esame-colloquio, o da quello speciale del quale noi parlavamo nel nostro testo, e questo per ragioni essenzialmente di ordine pratico.

Da informazioni assunte mi risulta che l'esame sostitutivo di quello di abilitazione, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 127, ancora si deve fare. Quindi noi troviamo i professori di istruzione artistica in una situazione, se non giuridica, di fatto diversa da quella degli insegnanti degli altri ordini di scuole; perchè mentre questi hanno potuto da tempo soddisfare alla condizione espressamente sancita dalla legge dei ruoli speciali transitori per quanti non fossero in possesso dell'abilitazione, hanno cioè conseguito quest'ultima e ottenuto la conferma definitiva nei ruoli speciali transitori, gli insegnanti di istruzione artistica non l'hanno potuto fare: dovevano sostenere un apposito esame che era l'equivalente di quello e ancora non l'hanno sostenuto. Cosicchè essi hanno la prospettiva di dover affrontare due esami: quello per la conferma nel ruolo transitorio, e, subito dopo, l'esame-colloquio, o l'esame speciale.

Sembra ragionevole che il primo di questi due esami sia considerato sufficiente e per la conferma nel ruolo speciale transitorio, e per il passaggio al ruolo ordinario. Capisco che c'è sempre una disparità rispetto al trattamento che facciamo agli altri, ma è in parte giustificata dalle posizioni diverse in cui questi insegnanti si trovano.

La mia proposta è dunque questa: che dei due allargamenti concessi dalla Camera dei deputati con il nuovo testo, noi respingiamo il primo, e accettiamo il secondo; pertanto io proporrei il seguente testo del primo periodo dell'articolo: « Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo, sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle scuole di istruzione artistica »; e sopprimerei le parole che seguono: « ed è concessa l'iscrizione in appositi ruoli transitori ordinari da istituire per gli insegnamenti per i quali non esistono in dette scuole corrispondenti cattedre di ruolo ordinario ». Continuerei poi, così: « I professori di ruolo speciale transitorio delle accade-

mie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti e scuole d'arte che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato lo apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto, sono dispensati dall'esame-colloquio. Tale dispensa non si applica ai professori iscritti nei ruoli speciali transitori dei Conservatori di musica ai quali spetta lo stesso trattamento dei professori di scuole di istruzione media e di avviamento professionale ».

Il resto continua uguale, come nel testo approvato alla Camera: « Sono inoltre dispensati dall'esame colloquio ecc. ». Questa è la mia proposta, salvo, si intende, il necessario coordinamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole e grato al relatore per queste sue precisazioni.

LAMBERTI, *relatore*. Mi consentite di dire una parola di schiarimento sulle accademie di belle arti? Così cogliamo l'occasione per pregare il Governo di darci un chiarimento legislativo.

Recentemente, a proposito della legge di stabilizzazione è sorto, in seno a questa Commissione, un dubbio: se le accademie di belle arti debbano essere considerate istituti di istruzione secondaria o universitaria. Voi ricorderete che prevalse l'opinione che queste scuole dovessero essere considerate di istruzione universitaria.

Infatti, se noi prendiamo un documento di facile accesso e di palmare evidenza, se noi prendiamo, voglio dire, il sommario statistico pubblicato ogni anno dall'Istituto di statistica, vediamo che nel quadro degli ordini scolastici, le Accademie di belle arti figurano allo stesso livello degli insegnamenti universitari. Consideriamo inoltre che, con la maturità artistica, si può accedere indifferentemente all'Accademia o alla Facoltà di architettura. Quindi noi ritenemmo opportuno di escludere dal beneficio della stabilizzazione i professori delle Accademie perchè li considerammo di livello universitario.

Io, tuttavia, in questo disegno di legge sarei del parere di accogliere l'allargamento della Camera che fa menzione specifica delle Accademie di belle arti.

Infatti per via delle incertezze proprie di questa materia, è accaduto che il regolamento di attuazione della legge istitutiva dei ruoli speciali transitori, ha contemplato anche la posizione degli insegnanti delle Accademie, per cui per essi esistono dei posti di ruolo speciale transitorio (una quarantina), istituiti con la stessa legge che ha creato gli altri posti; perciò è naturale che noi, che tentiamo con la presente legge di assorbire il ruolo transitorio in quello ordinario, teniamo conto della posizione di questi insegnanti. Quindi io sono per questo allargamento

Tuttavia sarebbe bene, una volta per sempre, eliminare le incertezze, e per questo fine faccio appello al Governo. Se il Sottosegretario di Stato che lo rappresenta desidera che questo appello sia concretato in un ordine del giorno, posso presentarlo confidando nell'appoggio dei colleghi; ma probabilmente è sufficiente che egli prenda nota di questo desiderio, certamente assieme a tutta la Commissione di cui mi faccio interprete, per sollecitare dai competenti uffici del Ministero i necessari chiarimenti; affinchè sia una volta per sempre definito se le Accademie di belle arti sono scuole dell'ordine secondario o di quello universitario.

CERMIGNANI. Io vorrei avere un chiarimento dal rappresentante del Governo. Mi guarderei bene dallo scendere in polemica col relatore senatore Lamberti, così acuto nelle sue esposizioni; ma la domanda che io mi rivolgo è questa: sembra strano che in questi disegni di legge noi siamo sempre portati a rifare il punto sulle questioni che riguardano l'istruzione artistica. In questa Commissione, per quello che ho potuto, io ho cercato sempre di difendere la posizione di questo ordine di studi e, con me, alcuni altri colleghi; ma mentre qui al Senato queste esigenze sono accolte sempre con molta cautela, vedo che alla Ca-

mera dei deputati si estendono i benefici alla istruzione artistica, in maniera perfino eccessiva.

Desidererei sapere dal rappresentante del Governo come possano verificarsi orientamenti così difformi in due Commissioni che trattano la stessa materia. Quali sono gli avvocati che l'istruzione artistica trova nell'altro ramo del Parlamento?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo di poter chiarire almeno in parte, l'origine di queste diverse valutazioni alla Camera ed al Senato.

Questi emendamenti che riguardano l'istruzione artistica, molto spesso, e senz'altro nel caso specifico di questa legge, sono presentati alla Camera all'ultimo momento, in sede di esame del disegno di legge.

Purtroppo il settore artistico, anche al Ministero è un settore a parte, che normalmente non ha collegamento stretto con gli altri settori scolastici. Quando si è predisposta una norma per altri settori, che è stata elaborata dalle altre direzioni, ad un certo punto si fa avanti qualcuno a ricordare che la norma si può estendere anche al settore artistico.

Siccome però questi avvertimenti arrivano in ritardo e non vagliati unitariamente in sede ministeriale, non c'è sempre un riferimento esatto alla particolare situazione della istruzione artistica.

Questa l'origine di tale incongruenza pratica. Mentre tra l'istruzione classica e quella tecnica c'è una specie di parallelismo, per cui in ogni questione che riguarda questi ordini, naturalmente molto più ampi, di studi scolastici, immediatamente si avverte la necessità del contemporaneo esame da parte delle due direzioni, purtroppo non c'è lo stesso parallelismo tra questi ordini e l'istruzione artistica, e questa è certamente una lacuna che dovrebbe essere eliminata e per la quale la situazione nella quale ci troviamo è un ammonimento.

Io prendo impegno di richiamare l'attenzione dei competenti organi ministeriali su questo problema, in modo che ogni volta che vi saranno provvedimenti di carattere generale per l'istruzione secondaria, sia sempre sentito anche il settore dell'istruzione artistica, come — vorrei aggiungere — quello della educazione fisica, perchè, avendo anche questo una gestione a parte, qualche volta viene dimenticato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 per il quale, come i colleghi hanno udito, il relatore propone il seguente testo definitivo:

« Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferire le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle scuole d'istruzione artistica. Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti e scuole d'arte, che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto, e gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori dei conservatori di musica che abbiano superato il triennio di prova ed abbiano conseguito la conferma a stabile. Tale dispensa non si applica ai professori che insegnano materie letterarie e scientifiche ».

(*È approvato*).

Art. 5.

I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti relativi ad insegnamenti per i quali non è prevista, ai sensi del primo comma del precedente articolo 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o non esiste il corrispondente ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge per passare, nei limiti stabiliti dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario o a posti di ruolo transitorio ordinario esistenti in altri tipi di scuola.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che, per la cattedra o per il posto di ruolo transitorio

ordinario cui chiedono di passare, si trovino nelle condizioni previste nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma del precedente articolo 3 e nell'articolo 4.

LAMBERTI, *relatore*. Propongo che sia approvato questo testo emendato dalla Camera, dal momento che esso contiene soltanto delle modifiche di carattere formale.

Al terzo rigo, tuttavia, per un errore, la Camera ha detto « ai sensi del primo comma »; deve dirsi invece « ai sensi del secondo comma », secondo quanto risulta dal testo del Senato.

In fine all'articolo, poi, alle parole: « nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma del precedente articolo 3 » propongo di sostituire le parole « nel terzo comma dell'articolo 3 »; la lettera *c*) infatti non figura più. Propongo inoltre di eliminare le parole « e nell'articolo 4 », poichè in detto articolo, nella forma in cui l'abbiamo testè approvato, non si fa menzione degli esami-colloquio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, pongo in votazione le modificazioni testè proposte dal senatore Lamberti.

(*Sono approvate*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato dalla Camera dei deputati, con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Art. 6.

I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I professori passati al ruolo ordinario sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita l'anzianità a decorrere dalla data della loro assunzione in ruolo speciale transitorio.

La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti di ruolo speciale transitorio vincitori di concorsi ordinari espletati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra. Detti insegnanti conservano, in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio.

LAMBERTI, *relatore*. Il primo comma ci è ritornato praticamente invariato, salvo l'omissione delle parole « oppure l'esame speciale di cui all'articolo 4 », poichè nel medesimo articolo 4 è stata eliminata la menzione dell'esame speciale.

Nel secondo comma il nostro testo diceva: « I professori di cui al precedente comma sono dispensati dal periodo di prova »; la Camera ha creduto opportuno emendare in questo modo: « I professori passati al ruolo ordinario » — e qui bisognerà aggiungere « o al ruolo transitorio ordinario » — « sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita l'anzianità a decorrere dalla data della loro assunzione in ruolo speciale transitorio ».

Noi avevamo riconosciuto a questi insegnanti due anni di anzianità, dispensandoli dal periodo di prova. La Camera ha creduto opportuno riconoscere addirittura l'anzianità per tutto il periodo trascorso in ruolo speciale transitorio. Penso che potremmo accettare questo ampliamento, chiarendo però che si riconosce solo il periodo del servizio effettivo prestato nel ruolo speciale transitorio. Questo perchè i professori di ruolo speciale transitorio hanno una duplice decorrenza per la loro appartenenza al ruolo speciale transitorio: una decorrenza giuridica, dal 1° ottobre 1951, e una decorrenza effettiva, dal momento della effettiva assunzione.

Questa assunzione effettiva è avvenuta a scaglioni nel 1952, nel 1953 e nel 1954 a seconda della posizione in graduatoria dei singoli professori. È bene perciò chiarire che noi intendiamo riconoscere il servizio effettivo prestato, tanto più che la data reale di assunzione corrisponde alla posizione in graduatoria. È possibile che la Camera dei deputati fosse mossa dalle stesse nostre intenzioni, ma la formulazione da essa adottata può prestare il fianco a numerosi ricorsi al Consiglio di Stato. Al fine, perciò, di dare alla legge una formulazione chiara, propongo di adottare questa formula: « viene attribuita l'anzianità a decorrere dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nel ruolo speciale transitorio ».

Inoltre, per quanto riguarda il terzo comma, proporrei di introdurre un ampliamento. Poichè nel frattempo sono stati banditi dei nuovi concorsi, non vedo perchè dovremmo riservare il beneficio a coloro che non hanno compiuto alcun passo per la conquista di una cattedra, ed escluderne invece coloro che stanno attualmente partecipando a questi concorsi. Se gli insegnanti vincitori di concorsi ordinari hanno diritto allo stesso riconoscimento di anzianità di coloro che passano nei ruoli ordinari per la più comoda via dell'esame-colloquio, o addirittura senza esame, ritengo che dovremmo concedere lo stesso beneficio anche a coloro che in questo momento partecipano ai concorsi in atto.

In luogo, quindi, dell'espressione: « agli insegnanti di ruolo speciale transitorio vincitori di concorsi ordinari espletati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge », suggerisco di sostituire quest'altra espressione: « agli insegnanti che dopo la loro iscrizione nel ruolo speciale transitorio risultino vincitori di un concorso ordinario ».

Teoricamente, questa espressione apre la via anche per l'avvenire ma in effetti il pericolo non esiste, perchè chi sarà in possesso dei titoli necessari, non dovrà partecipare ad alcun concorso. Forse questa formula non avrà applicazione, ma ha il merito di tener conto di coloro che stanno attualmente partecipando a concorsi, e li mette in condizioni di parità rispetto agli altri, per quel che concerne l'anzianità.

Infine, propongo che l'ultimo periodo sia considerato come comma a parte.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6, che, con le modificazioni proposte dal senatore Lamberti, risulta così formulato:

« I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I professori passati al ruolo ordinario o al ruolo transitorio ordinario sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita l'anzianità a decorrere dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nel ruolo speciale transitorio.

La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti che dopo la loro iscrizione nel ruolo speciale transitorio risultino vincitori di un concorso ordinario. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra.

Detti insegnanti conservano in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio ».

(*È approvato*).

Art. 7.

I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continua-

no a prestare servizio nel ruolo che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

I professori di cui al precedente comma, passati, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, a cattedre di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario, continuano a prestare servizio nel posto occupato, fino a quando non siano disponibili le cattedre stesse, eccezion fatta per i professori di ruolo speciale transitorio delle classi di collegamento nei licei scientifici e negli istituti magistrali e delle prime classi degli istituti tecnici, per i quali la permanenza nel posto occupato si protrarrà fino a quando non saranno indetti i concorsi per le cattedre che potranno essere eventualmente istituite per tali classi.

LAMBERTI, *relatore*. La Camera ha lasciato invariato il testo del primo comma salvo la rettifica errata di « secondo comma » in « primo comma » che dovrà dunque essere eliminata.

Nel secondo comma è stata inserita l'espressione « di cui al precedente comma » che non ha nessuna giustificazione, perchè questo secondo comma si riferisce ai professori che fruiscono dei benefici previsti dall'articolo 5, ossia ai professori che, non trovando nei ruoli ordinari una cattedra esattamente identica a quella che occupano nel loro posto di ruolo speciale transitorio, possono servirsi della tabella di equivalenze che si trova in appendice alla presente legge. Ad esempio i professori di matematica negli istituti tecnici agrari possono, in forza della tabella, chiedere di passare negli istituti tecnici commerciali, dove esiste una cattedra di ruolo ordinario. Questi non sono i professori di cui al primo comma; questa aggiunta della Camera dei deputati risponde ad un malinteso desiderio di chiarezza.

La seconda parte del secondo comma reca una modificazione sostanziale, che sembra intimamente contraddittoria con l'articolo 5 e con la tabella annessa alla legge.

L'articolo 5 infatti autorizza coloro che non trovano nei ruoli ordinari una cattedra corrispondente al posto che essi occupano, a valersi di determinate equivalenze per passare ad altre cattedre. Qui, invece, si fa obbligo ai professori delle classi di collegamento di restare nei posti attualmente da loro occupati. In conseguenza di questa formula, si dovrebbero perciò sopprimere nella annessa tabella alcune equivalenze che non hanno più alcuna ragion d'essere. Inoltre vien fatto di chiedersi perchè venga riservato questo trattamento solo ai professori delle classi di collegamento. Forse la ragione è soltanto di ordine pratico; infatti è già pronto il disegno di legge che, accogliendo i voti più volte espressi da questa Commissione nonchè da tutti coloro che s'interessano dei problemi della scuola italiana, dovrebbe abolire le classi di collegamento e fissare definitivamente le nuove strutture della scuola successiva al triennio della media. Le classi di collegamento, quindi, stanno per scomparire, e saranno assorbite nei licei scientifici o negli altri istituti. In vista del prossimo varo di questa legge, la Camera ha creduto perciò di lasciare invariata la situazione dei professori delle classi di collegamento.

Propongo allora di sopprimere dalla annessa tabella le equivalenze riguardanti questi professori, oppure di sostituire l'espressione « per i quali la permanenza nel posto occupato si protrarrà fino a . . . » con l'altra « i quali potranno rimanere nei posti occupati fino a . . . ». Mi pare che una formula così fatta possa riuscire utile a chi voglia, ad esempio, lasciare la classe di collegamento nella quale si trova in un piccolo paese, per passare nei ruoli della scuola media, per esempio, di Roma. Lasciamo quindi le tabelle di equivalenza, in modo che chi vuole restare nel posto occupato, in attesa che la nuova legge intervenga a mutare la situazione, possa restarvi in tutta tranquillità, e chi vuole invece cambiare posto ne abbia la facoltà.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho nulla da aggiungere, salvo l'osservazione che da parte del Governo è particolarmente sentita l'esigenza

dei professori delle classi di collegamento. È però interesse della scuola che queste classi non vengano ora abbandonate dai professori che vi insegnano già da alcuni anni e che ne hanno esperienza, e lasciate in mano a semplici incaricati.

È bene che si arrivi gradualmente ad una saldatura tra le vecchie classi e le nuove.

PRESIDENTE. Poichè nessuno altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 che, con gli emendamenti proposti dal relatore Lamberti, risulta così formulato:

« I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

I professori passati, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, a cattedre di ruolo ordinario o nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto occupato, fino a quando non siano disponibili le cattedre stesse; si fa eccezione per i professori di ruolo speciale transitorio delle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, i quali potranno rimanere nel posto occupato fino a quando non saranno indetti i concorsi per le cattedre che saranno eventualmente istituite per tali classi ».

(*È approvato*).

Art. 8.

Ai professori di ruolo speciale transitorio provenienti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dai ruoli ordinari, ai quali si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge, viene computato integralmente, ai fini dell'anzianità, il servizio prestato a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori. A coloro che, già di ruolo, passino, per effetto della legge 23 maggio 1956, n. 505, ad altra cattedra dello stesso ruolo, viene riconosciuta la anzianità a decorrere dalla data di nomina nel ruolo ordinario di provenienza.

LAMBERTI, *relatore*. L'articolo 8 è quello che, apparentemente, offre le maggiori difficoltà, perchè è quello sul quale si sofferma, nel suo parere, la Commissione finanze e tesoro dicendo: « Si fa presente che, in relazione all'emendamento portato dalla Camera dei deputati all'articolo 8, non è stato modificato, come necessario, anche l'articolo 12, indicando l'importo della maggiore spesa e dei mezzi finanziari per fronteggiarla. Pertanto, il suddetto articolo 8 non potrebbe essere approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati ».

Io penso che non ci sia difficoltà a ritornare al testo del Senato, con una piccola aggiunta a scopo di chiarimento, tenendo però presente che la differenza fra il testo della Camera dei deputati e il testo del Senato è più apparente che sostanziale.

L'articolo riguarda la ricostruzione della carriera dei professori che, provenendo dai ruoli ordinari, sono poi passati attraverso i ruoli speciali transitori, e adesso ritornano ai ruoli ordinari. Questo ritorno, però, non è una pura e semplice restituzione alla posizione di provenienza. In genere, i professori che si sono valsi della legge istitutiva di ruoli speciali transitori, lo hanno fatto al fine di elevare il livello dell'insegnamento che essi tenevano; si tratta, ad esempio, di professori di lettere di scuola media, i quali sono passati ad insegnare italiano, latino e storia negli istituti medi superiori. Ora essi possono entrare nel ruolo ordinario di questa nuova cattedra purchè possiedano l'abilitazione all'insegnamento che stanno attualmente praticando.

A questo punto, quando noi discutemmo questa legge per la prima volta, sorgeva un problema, cioè: come si salda il periodo di servizio da ordinari prestato nel ruolo *B*, col nuovo servizio che tali insegnanti hanno cominciato a prestare nel ruolo *A*, passando nel ruolo speciale transitorio e rimanendo poi confermati nei nuovi posti come professori di ruolo ordinario?

Allora la questione era insoluta, e vi era tutta una serie di contestazioni e di ricorsi pendenti davanti al Consiglio di Stato, con cui si chiedeva che nel passaggio dal ruolo *B* al ruolo *A*, in qualunque forma, anche attraverso un concorso ordinario, si riconoscesse il servizio prestato nel ruolo *B*.

Questa vecchia questione è stata ora definita con una sentenza del Consiglio di Stato che poi, sul piano amministrativo, è stata estesa a tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni di quelli che avevano vinto la causa; per cui oggi tutti coloro i quali, per qualunque via, passano dal ruolo *B* al ruolo *A*, hanno diritto di veder riconosciuto il servizio prestato nel ruolo *B* ai fini del successivo sviluppo della carriera.

Questa conquista della categoria ha un evidente riflesso nella legge che noi stiamo discutendo.

È chiaro che coloro i quali ritornano al ruolo ordinario, sia pure a più alto livello, devono vedersi computato il servizio prestato nel ruolo ordinario *B*, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio, e la nuova fase che iniziano come professori ordinari di ruolo *A*. Si potrebbe, perciò riprendere, in sostanza, la formula che noi avevamo adottata al Senato, modificandola in tal modo:

« Ai professori di ruolo speciale transitorio provenienti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario, ai quali si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge, si applicano, a tutti gli effetti, le norme sui passaggi di ruolo dei professori appartenenti ai ruoli ordinari ».

Questa formula significa ormai quello che la Camera dei deputati ha voluto rendere esplicito, allarmando un poco la Commissione finanze e tesoro, la quale, forse, non era aggiornata sulla recente contestazione amministrativa che ho ricordato e che ha avuto una soluzione dalla quale non possiamo prescindare; i due servizi devono essere collegati, e non possiamo, in occasione di questa legge, rinnegare un principio già acquisito.

Nessuna difficoltà, quindi, a ritornare al testo del Senato, tenendo presente che, in sostanza, non c'è, rispetto a quello della Camera dei deputati, la differenza che altri ha voluto vedervi.

Nel testo della Camera dei deputati, piuttosto, è stato aggiunto un ultimo periodo, che è il seguente:

« A coloro che, già di ruolo, passino, per effetto della legge 23 maggio 1956, n. 505, ad altra cattedra dello stesso ruolo, viene riconosciuta l'anzianità a decorrere dalla data di nomina nel ruolo ordinario di provenienza ».

La legge n. 505, che qui viene menzionata, è quella relativa all'accoglimento nei ruoli di professori idonei.

Si è voluto così affermare questo principio: lo stesso trattamento che noi facciamo ai professori di ruolo speciale transitorio che, per effetto della legge che stiamo discutendo, passano nel ruolo ordinario, dobbiamo farlo anche ai professori idonei che, provenendo dai ruoli ordinari, si trovino eventualmente a richiedere un analogo beneficio.

Poichè non vi è alcuna ragione di negarlo, mi pare che noi potremmo accogliere questo principio, che, forse, potrebbe anche essere accettato in via amministrativa per analogia; è meglio, però, specificarlo nella legge.

Confesso che non capisco l'espressione limitativa della Camera: « A coloro che, già di ruolo, passino, per effetto della legge n. 505 ad altra cattedra dello stesso ruolo »; se si tratta, infatti, di professori già di ruolo che abbiano l'idoneità per un'altra cattedra dello stesso ruolo, e a quella ottengono di essere trasferiti, la sutura tra la vecchia posizione e la nuova è, di per sè, perfetta. Io suppongo, perciò, che fosse intenzione dei deputati riferirsi al caso dei professori che si trovano ad essere di ruolo, ad esempio, nella scuola media inferiore, pur avendo l'idoneità per lo insegnamento negli istituti medi superiori, ed hanno chiesto di passare a tali cattedre nei limiti della disponibilità indicata nella tabella annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 505. È evidente che, pure per costoro, vale la norma che consente la saldatura dei servizi, anche svolti in ruoli diversi.

Io penso, allora, che il proposito dei colleghi della Camera dei deputati si potrebbe con-

seguire, con una dicitura più snella, inserendo una opportuna aggiunta nel testo che già ho letto, che risulterebbe pertanto così formulato:

« Per i professori di ruolo speciale transitorio provenienti a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario, ai quali si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge e per quelli, che, già di ruolo, passino ad altra cattedra per effetto della legge 23 maggio 1956, n. 505, valgono a tutti gli effetti, le norme sui passaggi di ruolo dei professori appartenenti ai ruoli ordinari ».

È chiaro che, con questo, non possiamo entrare in urto con la Commissione finanze e tesoro, poichè non innoviamo nulla.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono perfettamente d'accordo col relatore, sia sull'opportunità di adottare il testo del Senato, sia sul significato che ha questo ritorno al testo del Senato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 nel testo proposto ora dal relatore Lamberti.

(*È approvato*).

Gli articoli 9 e 10 sono rimasti identici; ne do comunque lettura:

Art. 9.

I professori di ruolo speciale transitorio che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o per non averli superati, non ottengano il passaggio nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per il raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesta nel secondo comma del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il passaggio al coefficiente superiore, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato in aggiunta al servizio non di ruolo nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo altrettante cattedre nel relativo ruolo vanno considerate non disponibili ai fini dei concorsi.

Art. 10.

Con le modalità indicate nel precedente articolo 2 sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale insegnante tecnico-pratico degli istituti di istruzione media tecnica, nonchè del personale tecnico degli istituti di istruzione artistica, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000.

Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale tecnico degli istituti di istruzione media tecnica che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti soppressi ai sensi del primo comma, sono istituiti posti di ruolo ordinario.

Art. 11.

Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli istituti di istruzione media tecnica, nonchè del personale tecnico degli istituti e scuole d'arte, ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in una prova pratica integrata da un colloquio, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente articolo 3.

Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli esami stessi, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento eco-

nomico e della successiva carriera, della anzianità maturata alla data di ingresso nei ruoli speciali transitori.

Coloro che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi, o per non averli superati, non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianità di servizio viene computata come è detto nel precedente articolo 9. In tal caso altrettanti posti nel relativo ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi.

LAMBERTI, *relatore*. Si tratta di modifiche significative.

Gli esami indetti per il passaggio nei ruoli ordinari del personale tecnico-pratico del ruolo transitorio consistono, nel testo approvato dal Senato, in una prova pratica. La Camera dei deputati ha preferito la formula: « in una prova pratica integrata da un colloquio ».

Dal canto mio non ho alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si dichiara favorevole all'emendamento apportato dalla Camera dei deputati.

LAMBERTI, *relatore*. Nel secondo comma dello stesso articolo si tratta dell'anzianità del personale.

Il testo approvato dal Senato diceva:

« Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli esami stessi, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, di una anzianità di due anni di servizio ».

Io proporrei una piccola variante al testo della Camera dei deputati. Anzichè dire: « della anzianità maturata alla data di ingresso nei ruoli speciali transitori », direi: « dell'anzianità maturata dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nei ruoli speciali transitori ».

Il terzo comma dell'articolo è identico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 nel testo approvato dalla Camera dei deputati con l'emendamento al secondo comma proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 12

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-1958 si provvederà a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

LAMBERTI, *relatore*. L'emendamento introdotto dalla Camera consiste nel fare riferimento, anzichè all'esercizio finanziario 1956-1957, a quello 1957-58. Ritengo che anche nel bilancio di quest'anno ci sarà capienza.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se la Commissione finanze e tesoro non fa nessuna obbiezione, possiamo accettare l'emendamento della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro nel suo parere non fa difficoltà per questo articolo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Possiamo perciò accogliere l'emendamento della Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

L'articolo 13 non ha subìto emendamenti; ne do comunque lettura:

Art. 13.

In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i professori di ruolo speciale transitorio che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono trattenuti in servizio sino a che tale legge avrà avuto attuazione nei loro riguardi. Successivamente essi potranno chiedere di sostenere l'esame-colloquio previsto al precedente articolo 3.

Do ora lettura della tabella nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

TABELLA DEI PASSAGGI AD INSEGNAMENTI CORRISPONDENTI IN ALTRI TIPI DI SCUOLA (Art. 5).

Insegnamenti e scuole dai quali è ammesso il passaggio	Insegnamenti e scuole ai quali è ammesso il passaggio
1. – Italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei licei scientifici e istituti magistrali.	Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media. Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili.
2. – Lingua straniera nella classe di collegamento dei licei scientifici, nelle scuole professionali femminili e negli istituti tecnici commerciali e per geometri (Iª lingua).	Lingua straniera nella scuola media (ruolo transitorio ordinario).
3. – Matematica nelle classi di collegamento del liceo scientifico	Matematica nella scuola media.
4. – Pedagogia nelle scuole di magistero professionale per la donna	Filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali.
5. – Matematica e fisica negli istituti tecnici agrari.	Matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri e negli istituti tecnici industriali.
6. – Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali.	Disegno tecnico negli istituti tecnici industriali.
7. – Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici industriali.	Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici commerciali e per geometri.
8. – Zootecnia negli istituti tecnici agrari.	Agricoltura negli istituti tecnici agrari.
9. – Italiano, storia e geografia nella Iª classe degli istituti tecnici.	Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili; italiano, latino, storia e geografia nella scuola media.
10. – Economia domestica nella scuola media.	Economia domestica, nozioni di contabilità, elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale femminile.
11. – Disegno e disegno architettonico e ornamentale negli istituti tecnici per geometri e negli istituti tecnici commerciali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).
12. – Disegno nelle prime classi degli istituti tecnici industriali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).

LAMBERTI, *relatore*. La tabella è stata lasciata invariata dalla Camera dei deputati, quindi le equivalenze restano quelle che erano.

Senonchè la nostra tabella seguendo una consuetudine comprendeva tre colonne: la prima riguardante gli insegnamenti e le scuole dai quali è ammesso il passaggio; la seconda gli insegnamenti e le scuole nelle quali è ammesso il passaggio; la terza le condizioni alle quali è subordinato il passaggio.

La terza colonna è stata soppressa dalla Camera dei deputati, evidentemente per un senso di coerenza, di realismo e di pudore. La condizione infatti della quale si parlava era: « Purchè per l'insegnamento al quale si chiede di passare, si sia in possesso dell'abilitazione e si sia superato l'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge ». Senonchè, abbiamo visto come in molti casi questo esame-colloquio sia soppresso.

La cancellazione della terza colonna mi sembra quindi opportuna, e mi dichiaro d'accordo col nuovo testo della Camera dei deputati.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la tabella nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa » (1960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge sul quale riferirò io stesso brevemente.

La Scuola normale superiore di Pisa, pressochè unica del genere in Italia, è un istituto universitario statale, che ha per scopo di preparare all'insegnamento nelle scuole secondarie, e di promuovere, anche con studi di perfezionamento l'alta cultura letteraria e scientifica.

A tal fine la Scuola accoglie studenti iscritti alle Facoltà di lettere e filosofia, o alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa; e i laureati di dette Facoltà in tutte le Università italiane, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione i mezzi di studio.

La Scuola si compone di due classi: classe di lettere e filosofia, e classe di scienze matematiche, fisiche e naturali. Ogni classe comprende un corso ordinario di studi per gli alunni iscritti alla corrispondente Facoltà e un corso di perfezionamento pei laureati. Per ognuna delle due classi sono istituiti corsi di lezioni cattedratiche, corsi di lettorato e corsi di seminario formati da esercitazioni di carattere scientifico e da conferenze.

Si accede alla Scuola per concorso nazionale, cui partecipano studenti forniti di maturità classica o scientifica e studenti che abbiano frequentato il primo anno di Università.

Gli studenti dimorano nel Palazzo dei Cavalieri; le studentesse nel Palazzo Timpano.

I normalisti frequentano regolarmente, come tutti gli altri, le lezioni della loro Facoltà; sostengono gli esami e conseguono la laurea presso l'Università. Nella scuola essi trovano, oltre l'insegnamento delle lingue moderne, altri insegnamenti, alcuni obbligatori, altri facoltativi, di integrazione, i quali hanno di solito carattere di « seminario », cioè con lezioni, esercitazioni e discussioni. Per la classe di lettere e filosofia vi sono corsi di storia, di filologia classica, di filosofia, di studio comparato di lingue classiche, di paleografia greca e latina, di letteratura umanistica, di letteratura comparata, di estetica e metodo critico.

Per la classe di scienze, vi sono corsi di matematiche complementari, di cristallochimica, di analisi matematica, di geometria algebrica, di fisica atomica. Oltre ai corsi vengono tenute conferenze o corsi di conferenze da insigni

studiosi italiani o stranieri invitati appositamente.

Grande vantaggio ricavano i giovani dalla vicinanza di altri colleghi degli anni superiori, e ancora più dalla compagnia di giovani provenienti da tutte le regioni e dall'estero. La Scuola armonizza il raccoglimento e la convivenza. La vita e lo studio si svolgono nel rispetto della libertà di pensiero. Ogni studente ha camera separata e riscaldata. La disciplina è ridotta a poche limitazioni essenziali.

La Scuola normale superiore di Pisa — così denominata per distinguersi dalle scuole normali di tipo medio, che ora si chiamano « Istituti magistrali » — fu istituita da Napoleone con decreto 29 gennaio 1813 come succursale della « Ecole normale supérieure » di Parigi, fondata dalla Convenzione nel 1795 e fatta risorgere da Napoleone nel 1808 Chiusa con la caduta dell'Impero, fu ristabilita nel 1846 con *motu proprio* del Granduca di Toscana, e inaugurata il 15 novembre 1847. Nel 1862 da toscana divenne italiana, e ben presto divenne semenzaio di professori per tutte le scuole italiane. Si tentò nel 1862 di farne sorgere altre in Italia, presso altre Università, che servissero ai cresciuti bisogni. E fu il Ministro De Sanctis che il 1° febbraio 1862 ne presentò un brevissimo progetto al Senato.. Ma per l'opposizione sopra tutto del Matteucci, e per difficoltà finanziarie e di altra natura, non se ne fece nulla, salvo una promessa fatta al Paese: che cioè lo Stato avrebbe tenuto conto della esperienza della Scuola normale di Pisa per fondarne eventualmente altre consimili in altre parti d'Italia.

Non faremo la storia, pur viva e interessante, della Scuola normale di Pisa e delle discussioni nel mondo politico e nel mondo accademico intorno ad essa. Chi desidera essere informato potrà vedere un capitolo ad essa dedicato da Giovanni Gentile, nel volume *La nuova Scuola media* (Vallecchi, 1925), pp. 232-296; una rassegna di Francesco Arnaldi, ex-alunno della Scuola, pubblicata negli *Annali della Istruzione media,* diretta da Ciro Trabalza, giugno-agosto 1931, pp. 325-332. Chi volesse sapere in breve come la Scuola sia divenuta fucina di operosità scientifica e quale incremento abbia dato alla preparazione degli insegnanti medi, attraverso un tirocinio severo di studi in fraterna consuetudine di vita, può consultare l'*Elenco degli alunni della Scuola normale superiore di Pisa dal* 1847 *al* 1949 (pubblicato nel 1950), nel quale incontrerà nomi di normalisti divenuti poi illustri nel mondo parlamentare, o come scrittori o studiosi, un gran numero dei quali saliti sulla cattedra universitaria, discepoli e poi professori nella Scuola, da Giosue Carducci a Giovanni Gentile, o direttori di essa: da Pasquale Villari ad Alessandro D'Ancona, a Luigi Russo, ad Ettore Remotti.

Diciamo piuttosto che in questi ultimi anni la Scuola, riconoscendo l'importanza che ha lo aiuto ai giovani dopo il conseguimento della laurea, è venuta sempre più sviluppando questa parte della sua attività.

Senonchè le difficoltà economiche sono grandi. Attualmente la Scuola superiore di Pisa dispone di 20 milioni dati dallo Stato come contributo annuo, oltre 200.000 lire erogate dal Comune di Pisa. La cifra è piccola, i bisogni e le necessità della Scuola sono invece venuti crescendo, anche per l'aumento del numero degli alunni ai quali si dà vitto, alloggio e assistenza. Anche il personale dipendente dalla Scuola normale superiore di Pisa pesa con i suoi stipendi e con indennità ordinarie e straordinarie. È intuitivo quindi come con la piccola cifra a disposizione, la Scuola normale di Pisa si sia trovata in gravi difficoltà. Lo sbilancio è attualmente di 16 milioni di lire.

Si è perciò giunti al presente disegno di legge presentato dal Ministro della pubblica istruzione Paolo Rossi. Esso mira da un lato a saldare il *deficit* di 16 milioni che lo Stato si accolla, dall'altro ad aumentare il contributo da 20 a 40 milioni annui. Inoltre il disegno di legge in esame propone che il personale in servizio presso la Scuola normale di Pisa, attualmente a carico del bilancio particolare, passi d'ora innanzi a carico dello Stato.

Tenuto conto della grande importanza della Scuola normale superiore di Pisa e della sua alta funzione negli studi, per la preparazione dei giovani non soltanto alla carriera scolastica e amministrativa, ma anche alla attività scientifica e alla carriera degli studi,

propongo alla Commissione di approvare il presente disegno di legge, che assicura il minimo necessario alla benemerita Scuola normale di Pisa.

ROFFI. A nome del mio Gruppo mi associo alle parole del Presidente. Il nostro Presidente ha interpretato i sentimenti di tutta la Commissione, mettendo in luce i meriti di questa importante istituzione cara a tutti gli italiani, e per la quale siamo lieti di votare questo provvedimento, fin troppo modesto, che è tuttavia un segno della considerazione in cui il Senato della Repubblica tiene la Scuola superiore di Pisa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è vivamente grato al Presidente e al Senato per l'accoglienza e il rilievo dati all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Poichè, da informazioni avute dalla Ragioneria generale, risulta che è stata predisposta la reintegrazione dei capitoli del bilancio della pubblica istruzione decurtati per finanziare il disegno di legge in esame, reintegrazione che sarà effettuata in base al primo provvedimento di variazione al bilancio 1956-57, in corso di approntamento, non si fanno obiezioni all'ulteriore corso del provvedimento ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo dovuto dallo Stato alla Scuola normale superiore di Pisa è determinato a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 in lire 40.000.000.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1956-1957 alla Scuola predetta sarà erogato un contributo straordinario di 16 milioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla Scuola normale superiore di Pisa è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

I predetti ruoli organici sono aumentati dei posti indicati nella annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Il numero e le qualifiche del personale insegnante, assistente ed ausiliario da assegnare alla Scuola normale superiore di Pisa sono stabiliti dalla suindicata tabella *A*; il personale di segreteria sarà assegnato alla predetta Scuola secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

(*È approvato*).

Art. 3.

Al direttore della Scuola normale superiore di Pisa sono estese le vigenti norme sulla indennità di carica normale e supplementare per i rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, restando a carico del bilancio della Scuola la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità supplementare di carica.

Al vice direttore della Scuola sarà corrisposta dal bilancio della Scuola una indennità di carica in misura pari alla metà di quella che verrà attribuita, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, al direttore.

(*È approvato*).

Art. 4.

È istituito, per il funzionamento della biblioteca della Scuola normale superiore di Pisa, il posto organico di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

La nomina alla qualifica iniziale del posto di cui al precedente comma è conferita con la osservanza delle norme, condizioni e modalità vigenti per l'accesso alle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato.

La promozione alle qualifiche di bibliotecario di 2ª classe e di bibliotecario di 1ª classe si consegue, previo giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, per anzianità congiunta al merito, dopo, rispettivamente, cinque ed otto anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore.

Nella prima applicazione della presente legge, il bibliotecario organicamente assegnato al posto di ruolo previsto dallo Statuto della Scuola normale superiore di Pisa, il quale si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, è inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella *B*. Il bibliotecario, peraltro, conserva a carico della Scuola, a titolo d'assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulta provvisto all'atto dell'inquadramento rispetto a quello conseguito in base all'inquadramento stesso.

(*È approvato*).

Art. 5.

Ai servizi di convitto annessi alla Scuola normale superiore di Pisa si provvede mediante operai permanenti il cui organico è stabilito dall'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Agli operai permanenti si applicano le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale insegnante, ausiliario e di economato, organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo Statuto della Scuola normale superiore di Pisa, e quello appartenente ai ruoli transitori di cui all'articolo 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, numero 1227, che si trovino in servizio alla data della legge stessa sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

L'inquadramento viene effettuato nella qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta utile ai fini della progressione di carriera.

Limitatamente all'economo ed agli ausiliari l'inquadramento è subordinato al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati, secondo l'annessa tabella *A*, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali nei ruoli organici delle segreterie universitarie che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 6, sono conferiti mediante concorso da espletare fra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa alla data d'entrata in vigore della legge stessa.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e per l'espletamento di essi vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con modificazioni dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

I posti di ausiliario di cui all'annessa tabella *A* che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 6 saranno conferiti mediante concorso da espletare con la osservanza delle norme contenute nell'articolo 6 della legge 23 novembre 1951, n. 1340.

(*È approvato*).

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di operaio di cui all'annessa tabella *C* saranno conferiti mediante concorso cui potrà partecipare, previo parere favorevole del Consiglio direttivo della Scuola normale superiore di Pisa, il personale salariato temporaneo che alla data di entrata in vigore della legge stessa, si trovi in servizio nella predetta Scuola.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabiliti dall'articolo 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Scuola normale superiore di Pisa, è inquadrato dal 1° luglio 1956 nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione delle singole categorie.

(*È approvato*).

Art. 10.

Al personale di ruolo della Scuola normale superiore di Pisa, che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Scuola antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazione nella legge 20 dicembre 1937, numero 2317.

Al personale della Scuola normale superiore di Pisa si applicano altresì le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35 e 35-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e subalterno.

(*È approvato*).

Art. 11.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli transitori di cui all'articolo 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modificazioni in legge 16 giugno 1932, n. 812.

È inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle della presente legge o con la medesima incompatibile.

(*È approvato*).

Art. 12.

La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1956.

Alla maggiore spesa di lire 36.000.000 derivante, per l'esercizio 1956-57, dall'attuazione dell'articolo 1, si provvederà, per lire 26.000.000, a carico del capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo e, per lire 10.000.000, con lo stanziamento del capitolo 170 dello stesso stato di previsione.

All'altra, di lire 43.320.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 2, secondo comma, si provvederà, per l'esercizio 1956-57, con lo stanziamento del capitolo n. 160 del suddetto stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura delle tabelle allegate al disegno di legge.

TABELLA *A*.

Ruolo organico dei professori universitari	Posti	N.	2
Ruolo organico degli assistenti	Posti	N.	4
Ruoli organici delle segreterie universitarie:			
Carriera direttiva:			
Consigliere di 1ª classe	Posti	N.	1
Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	»	»	1
	Posti	N.	2
Carriera di concetto:			
Ragioniere	Posti	N.	1
Ragioniere aggiunto Vice ragioniere	»	»	1
	Posti	N.	2
Carriera esecutiva:			
Applicato Applicati aggiunti	Posti	N.	3
Ruolo organico degli ausiliari	Posti	N.	12

La metto ai voti.

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

Organico della biblioteca della Scuola normale superiore di Pisa:

Carriera direttiva:			
Bibliotecario di 1ª classe Bibliotecario di 2ª classe Vice bibliotecario	Posti	N.	1

La metto ai voti.

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

Ruolo organico degli operai permanenti addetti ai servizi della Scuola normale superiore di Pisa:

Qualifica di mestiere:

Capocuoco	Categoria	I	Posti	N.	1
Cuoco	»	II	»	»	1
Aiuti di cucina	»	III	»	»	3
Lavandaio	»	III	»	»	1
Guardiano	»	III	»	»	1
Cameriere	»	III	»	»	12
Manovale specializzato	»	III	»	»	2
Stiratrice		VII			3
			Posti	N.	24

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari